

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1736 del 08/04/2019
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Reno mediante installazione di cabina di monitoraggio ed opere accessorie in localita' Sant'Alberto nel comune di Ravenna (RA). Ditta: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. PRATICA: BO14T0030.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1796 del 05/04/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno otto APRILE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PRESO ATTO che:

- con istanza presentata in data 13/03/2014 assunta a prot. n. PG.2014.70897 di pari data, la società Romagna Acque - Società delle Fonti Spa con sede a Forlì (FC), CF.00337870406, piazza Orsi Mangelli 10, nella persona del presidente dott. Tonino Bernabè CF. BRNTNN74R24H294D, corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la

concessione relativa all'occupazione di aree del demanio idrico sul fiume Reno in località Sant'Alberto nel comune di Ravenna, antistante il mappale 14, foglio 34, sezione B Sant'Alberto, mediante installazione di cabina di monitoraggio di circa 25,00 mq, tubazione in alveo Ø 300mm per prelievo campione acque L=7,5m e linea elettrica interrata in tubazioni Ø 2 x 100mm L=42m posate in polifora con larghezza di circa 40cm;

- nella documentazione allegata alla sopra citata istanza viene dichiarato che le opere in oggetto riguardano infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D.lgs 152/2006 da conferire a Romagna Acque Società delle Fonti SpA e che risultano necessarie per l'analisi in continuo di taluni parametri in relazione alla produzione dell'acqua potabile nell'impianto NIP di Ravenna;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 82 del 04/04/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

#### RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 18 giugno 2007 con la quale è stata prevista l'esenzione del canone agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004;

- La nota protocollo PG.2011.0022210 del 26/01/2011 inviata alla Società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Emilia Romagna Giuseppe Bortone Romagna Acque che afferma: "Con riferimento al pagamento dei canoni connessi all'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico con infrastrutture di Codesta Società si conferma che è applicabile a tali occupazioni il disposto della deliberazione n.913 del 2009 che prevede di esentare dal canone di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incredibile. Si ritiene infatti che Romagna Acque sia ascrivibile a detta ultima categoria ...omississ...";

PRESO ATTO del nulla osta rilasciato con provvedimento n.299 del 02/11/2018, emesso dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po ai sensi dell'art.13 della L.394 del 1991, ricevuto con protocollo n. PGDG/2018/15919 del 12/11/2018, con il quale si è definito l'intervento "non contrastante con la Normativa Tecnica del Piano di Stazione a condizione che vengano rispettate le prescrizioni...", inoltre "...per quanto concerne la Valutazione di Incidenza Ambientale, la richiesta in oggetto non presenta incidenza negativa significativa sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel Sito e pertanto gli interventi risultano essere, nel loro complesso, compatibili con la corretta gestione dei Siti sul SIC/ZPS Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060002 "Valli di Comacchio", a condizione che vengano rispettate le prescrizioni..." integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico emesso con determinazione del dirigente n.1118 del 04/04/2018 e ricevuto con PGDG/2018/5143 del

09/04/2018, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna;

RITENUTO pertanto sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di aree del demanio idrico sul fiume Reno in località Sant'Alberto nel comune di Ravenna, mappale 14, foglio 34, sezione B Sant'Alberto, mediante installazione di cabina di monitoraggio, tubazione in alveo per prelievo campione acque e linea elettrica interrata, possa essere assentita;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 13/3/2019, registrato al protocollo PG/2019/40621;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
  - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
  - b) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 741,32 (settecentoquarantuno/32) a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere alla società Romagna Acque - Società delle Fonti Spa, CF.00337870406, con sede a Forlì (FC) piazza Orsi Mangelli 10 la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione di aree del demanio idrico sul fiume Reno in località Sant'Alberto nel comune di Ravenna, mappale 14, foglio 34, sezione B Sant'Alberto, mediante installazione di cabina di monitoraggio di circa 25,00 mq, tubazione in alveo Ø 300mm per prelievo campione acque L=7,5m e linea elettrica interrata in tubazioni Ø 2 x 100mm L=42m posate in polifora con larghezza di circa 40cm, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2030;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di

concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

5. di dare atto che, per la tipologia d'uso, il pagamento del canone di concessione da parte degli Enti Locali risulta esentato così come specificato in premessa;
6. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 741,32 (settecentoquarantuno/32) è stato versato;
7. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
8. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. di precisare inoltre:
  - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
  - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
12. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
13. di notificare il presente atto tramite PEC al concessionario.

Il Responsabile  
Unità Progetto Demanio Idrico  
Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenda Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico, a favore della società Romagna Acque - Società delle Fonti Spa, CF.00337870406, con sede a Forlì (FC) piazza Orsi Mangelli 10.

(Pratica SISTEB n. BO14T0030)

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Reno in località Sant'Alberto nel comune di Ravenna, mappale 14, foglio 34, sezione B Sant'Alberto, mediante installazione di cabina di monitoraggio di circa 25,00 mq, tubazione in alveo Ø 300mm per prelievo campione acque L=7,5m e linea elettrica interrata in tubazioni Ø 2 x 100mm L=42m posate in polifora con larghezza di circa 40cm.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000, mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

### **Articolo 2**

#### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2030.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

a. L'importo del deposito cauzionale è costituito in € 741,32. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il calcolo del canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

b. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

### **Articolo 4**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

## **Articolo 5**

### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

**DERIVANTI DALLA NORMATIVA TECNICA DEL PIANO DI STAZIONE "DELTA DEL PO - STAZIONE VALLI DI COMACCHIO" E DALLA PRE-VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL SIC/ZPS IT4060002 "VALLI DI COMACCHIO"**

Si riportano nel seguito le prescrizioni tratte dal provvedimento n. 299 del 02/11/2018 inerente il Nulla Osta ricevuto con PGDG/2018/15919 del 12/11/2018, emanato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, che si assumono come prescrizioni tecniche nel presente disciplinare:

- "• si dovrà provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere e di esercizio, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti;*
- dovranno essere recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di esecuzione dei lavori;*
- compatibilmente con le necessità di carattere operative legate alle funzioni proprie dell'impianto, si raccomanda l'inserimento ambientale dello stesso attraverso la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone scelte dall'allegato elenco delle specie autoctone consigliate dall'Ente scrivente, possibilmente tra quelle fruttifere (agazzino, frangola, ecc);*
- i lavori non dovranno avvenire nel periodo riproduttivo della fauna selvatica ovvero dal 1 marzo al 31 luglio di ogni annualità,*
- il tracciato dello scavo per il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica dovrà seguire sentieri e percorsi già esistenti ;*
- i lavori di movimentazione dei terreni dovranno essere eseguiti utilizzando mezzi d'opera adeguati, ovvero funzionali alla realizzazione dei lavori ma non sovradimensionati, sempre al fine di ridurre l'incidenza sugli habitat presenti;*
- la sistemazione finale delle aree interessate al termine dei lavori dovranno essere eseguiti al fine di ricreare le condizioni antecedenti i lavori stessi, che consentiranno in breve tempo lo sviluppo di specie già presenti e tipiche*
- non dovranno essere utilizzate aree corrispondenti ad habitat per il deposito dei mezzi e dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori;"*

**Articolo 6**

**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

**DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

Si riportano nel seguito le prescrizioni tratte dalla Determinazione Dirigenziale n. 1118 del 04/04/2018 inerente il Nulla Osta ricevuto con PGDG/2018/5143 del 09/04/2018 per i soli fini idraulici emanato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che si assumono come prescrizioni idrauliche nel presente disciplinare:

- "1. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna, con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio lavori. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata in forma scritta la fine lavori.*

2. Per l'esecuzione dei lavori occorrerà contattare la Pro Loco di S.Alberto concessionario dell'area golenale.

3. Nell'eventualità si debba provvedere ai lavori di manutenzione della suddetta opera, i lavori di risistemazione dell'intero tratto (risagomatura, copertura, ecc.), gli oneri che ne derivano, per lo spostamento o per l'adeguamento dello scarico di cui alla presente autorizzazione, saranno a totale carico del richiedente.

4. Se in corso di lavoro o durante il periodo di occupazione, il richiedente avesse necessità di apportare qualche variante all'opera, dovrà chiedere l'autorizzazione allo scrivente Servizio.

5. Il richiedente dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.

6. I lavori che avessero per oggetto la conservazione dell'opera realizzata debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del richiedente; gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.

7. Eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione del monitoraggio, al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza, saranno a totale carico del richiedente.

8. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate dai lavori, che qualora dovesse essere soggetta a fenomeni di instabilità, per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, dovranno essere ripristinate secondo le direttive dell'Amministrazione competente, con spese a carico del richiedente.

9. In caso di mancato ripristino dello stato dei luoghi, o del mancato rispetto delle prescrizioni da parte del richiedente, potrà provvedere il Servizio scrivente con recupero delle spese a carico del richiedente.

10. la presente autorizzazione è fatta unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

11. Tutte le opere inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione saranno a carico esclusivamente del richiedente.

12. Il Servizio scrivente si riserva, per esigenze idrauliche, di revocare, in qualsiasi momento l'autorizzazione ed il richiedente dovrà provvedere a demolire tutta, od in parte, l'opera assentita a proprie spese, senza alcun diritto di rivalsa.

13. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.

1. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.

2. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

3. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

4. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna.

5. Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali."

#### **Articolo 7**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 8**

##### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 9**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**